



COMUNE DI LIVORNO

Ordinanza del Sindaco n. 102 del 26/04/2022

Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE ALL'ACQUA DI BALNEAZIONE RIO FELCIAIO CODICE IT009049009009 PER MOTIVI IGIENICO SANITARI – STAGIONE BALNEARE 2022.

IL SINDACO

Visto l'art. 5 del D.Lgs. 30/05/2008 n. 116 che prevede, fra le competenze comunali, la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;

Dato atto che con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 2955 del 26 febbraio 2021 l'acqua di balneazione RIO FELCIAIO codice IT009049009009, nel Comune di Livorno, risultava classificata in qualità "sufficiente" e, per l'annualità 2021, è stato istituito, con Ordinanza del Sindaco n. 80 del 13/04/2021, il divieto temporaneo di balneazione ai sensi dell'art. 8 comma 4 lettera a) punto 1 del D.Lgs. 116/2008, in attesa della realizzazione degli interventi di risanamento;

Dato atto che, a seguito dei campionamenti eseguiti nel corso della stagione balneare 2021, l'acqua di balneazione RIO FELCIAIO codice IT009049009009, nel Comune di Livorno, risulta classificata in qualità "scarsa" come da Allegato I del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 3160 del 24 febbraio 2022;

Considerato che per il principio di precauzione e in coerenza con quanto previsto all'art. 7 comma 2 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2010, la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 3160 del 24 febbraio 2022, ha ritenuto di mantenere il divieto temporaneo di balneazione anche per la stagione balneare 2022 in attesa della realizzazione degli interventi di risanamento programmati ma non ancora eseguiti;

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 6077 del 05 aprile 2022 avente per oggetto "*Modifica del Decreto Dirigenziale n. 3160 del 24 febbraio 2022*" ed in particolare gli allegati 2, 3 e 5 che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Visto il D. Lgs. 30/05/2008, n. 116 "*Attuazione della direttiva 2006/7/Ce relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/Cee*";

Visto il Decreto del Ministero della Salute 30/03/2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/Ce, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 19/04/2018 “modifica del Decreto del 30/03/2010 recante -Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art.5 D. Lgs. 30/05/2008, n. 116 - “Competenze Comunali”

In conformità a quanto indicato nei Decreti Dirigenziali della Regione Toscana n. 3160 del 24 febbraio 2022 e n 6077 del 05 aprile 2022 sopra richiamati;

ORDINA

Per le ragioni espresse in narrativa, la delimitazione della zona sotto indicata nella quale viene vietata permanentemente la balneazione per l'anno 2022:

Denominazione zona	Coordinate estremi (WGS 84)
Rio Felciaio	E 10.313840 - N 43.518197 E 10.315273 - N 43.517311

La presente ordinanza è comunicata in loco attraverso l’apposizione di specifico cartello ed è trasmessa al Settore Polizia Locale per i controlli di competenza.

La presente ordinanza viene trasmessa ai seguenti enti ed uffici:
Ministero della Salute, Ministero della Transizione Ecologica, Prefettura di Livorno, Capitaneria di Porto di Livorno, Regione Toscana Settore Tutela della Natura e del Mare, Azienda USL Toscana Nord-Ovest, ARPAT, ARPAT Dipartimento di Livorno, AIT – Autorità Idrica Toscana, ASA – Azienda Servizi Ambientali S.p.a., Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, all’Ufficio Stampa Comune di Livorno, all’Ufficio Turismo, al Settore Protezione Civile e Demanio.

Si dà incarico all’Ufficio Stampa di fornire adeguata informazione alla cittadinanza;

Le infrazioni alla presente ordinanza ricadono sotto le sanzioni di legge.

In attuazione dell’art. 4 del Disciplinare per la gestione dell’Albo Pretorio on-line (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2012), la presente Determinazione è pubblicata per la durata di 15 gg. all’Albo Pretorio telematico.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente Provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 1034/1971, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.

Visto del Segretario Generale: PETRUCCIANI ANGELO

Livorno li, 26/04/2022

IL Sindaco

SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 79e29025806e987e77e7bc4bac414dacc662f3e14cccac9e2f51fb5653f2482d

Firme digitali presenti nel documento originale

LUCA SALVETTI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Ordinanza N.102/2022

Data: 26/04/2022

Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE ALL'ACQUA DI BALNEAZIONE RIO FELCIAIO
CODICE IT009049009009 PER MOTIVI IGIENICO SANITARI – STAGIONE BALNEARE 2022.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=87dbbf3e58a12e2e_p7m&auth=1

ID: 87dbbf3e58a12e2e